

Sorveglianza sanitaria: un obbligo sanzionato penalmente

Occupational Medicine Director

La Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.), e riconosce la tutela della salute come diritto dell'individuo (autonomo diritto, primario e assoluto, risarcibile) e come fondamentale interesse della società (art. 32 Cost.). Tali presupposti costituiscono un vincolo all'iniziativa economica privata, che è libera ma «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41 c. 2 Cost.).

Tali principi si esprimono in modo specifico nell'art. 2087 del codice civile, che pone a carico del datore di lavoro l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, stabilendo che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

L'articolo 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 prevede tra le misure generali di tutela e protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori anche il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici e l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona (lettere "l" e "m").

L'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94 prevede ai commi 4 lettera a) e 5 obblighi penalmente sanzionati con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda:

1) per il datore di lavoro l'obbligo di nominare nei casi nei quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 16 D.Lgs. n. 626/94) il medico competente;

2) per il datore di lavoro e per il dirigente l'obbligo di «richiedere l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva» (tra i quali quelli di procedere alle visite di idoneità e periodiche in relazione al rischio di esposizione professionale a fattori nocivi derivanti dalla mansione specifica).

Dunque occorre rilevare che il datore di lavoro il quale ometta di nominare il medico competente in tutti i casi nei quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria, e in particolare qualora ometta di far effettuare le visite preassuntive di idoneità alla mansione specifica, si troverà in una ipotesi di violazione penalmente sanzionata, a titolo di contravvenzione, dei citati articoli del D.Lgs. n. 626/94.

In caso di danno, poi, alla salute del lavoratore, l'omessa sorveglianza sanitaria verrà valutata come circostanza aggravante del reato, che concorrerà a definire, in senso aggravato, la responsabilità da delitto del datore di lavoro, o del soggetto idoneamente delegato in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Inoltre l'art. 4 co. 6 del D.Lgs. n. 626/94 prevede che «il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui al co. 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza».

Invece l'art. 4 co. 8 D.Lgs. n. 626/94 prescrive che «il datore di lavoro *custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta*».

La sorveglianza sanitaria sui lavoratori, che comprende accertamenti preventivi e periodici (inclusi esami clinici, biologici e indagini diagnostiche), viene svolta dal medico competente (art. 16 del D.Lgs. n. 626/94), ed è richiesta solo nei casi previsti dalla normativa vigente, quali, per citare i più frequenti:

- lavorazioni o fattori di rischio tabellati (art. 33 del D.P.R. n. 303/56);
- lavorazioni non tabellate in caso di prescrizione dell'organo di vigilanza (art. 34 del D.P.R. n. 303/1956];
- esposizione a piombo, amianto e rumore di cui al D.Lgs. n. 277/91;

- movimentazione manuale dei carichi, di cui al Titolo V del D.Lgs. n. 626/94;
- uso di videoterminali, di cui al Titolo VI del D. Lgs. n. 626/94;
- esposizione ad agenti cancerogeni, di cui al Titolo VII del D.Lgs. n. 626/94;
- esposizione ad agenti biologici, di cui al titolo VIII del D.Lgs. n. 626/94;
- lavorazioni di cui ai D.P.R. 1124/65 (esposizione a silice ed amianto) e D.P.R. 336/94;
- esposizione alle ammine aromatiche (Circolare Ministero del lavoro n. 46/1992);
- esposizione ad alcuni agenti chimici , fisici e biologici (D.Lgs. n. 77/1992);
- esposizione a CVM (art. 63, 69 e allegato VIII bis);
- esposizione a benzene (art. 63, 69 e allegato VIII bis);
- esposizione a polveri di legno duro (art. 63, 69 e allegato VIII bis);
- esposizione a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 230/95);
- controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate (art. 15 L. 30 marzo 2001 numero 125), esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 626/94, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Che l'obbligo di sorveglianza sanitaria sussista solo nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di igiene del lavoro, è stato sottolineato anche dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 7 agosto 1995 (recante le prime direttive per l'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626) al punto 5.